

“Nuove sottocategorie di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi con modalità semplificate”

di **EMILIANO BERGONZONI**
 Segretario Sezione Emilia-Romagna
 Albo Nazionale Gestori Ambientali

Nei mesi scorsi il Comitato Nazionale ha individuato due modalità semplificate di iscrizione all'Albo riguardanti il delicato settore dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Lo ha fatto in applicazione di norme nazionali che mirano a disciplinare, in un primo caso, l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (entro determinati limiti quantitativi annui) e, nell'altro caso, le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere la raccolta e il trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Ha quindi individuato:

- sottocategoria 4-bis per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della L. 4/8/2017, n. 124;
- sottocategoria 2-ter per le associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1 del DM 1/2/2018.

Si analizzeranno le caratteristiche, i requisiti e i criteri di iscrizione delle due sottocategorie.

1. Sottocategoria 4-bis

La L. 4/8/2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto all'art. 1 c. 124 che l'Albo Nazionale Gestori Ambientali dovesse individuare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore, le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

Con le deliberazioni n. 2 del 24/4/2018 e n.3 del 4/6/2018, il Comitato Nazionale ha disciplinato le modalità semplificate di iscrizione nella sottocategoria 4-bis, in vigore dal 15 giugno 2018.

Innanzitutto, le imprese che intendono iscriversi alla sottocategoria non possono essere contemporaneamente iscritte nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti; la sottocategoria 4-bis è quindi incompatibile con le altre categorie di trasporto rifiuti. Le imprese già iscritte all'Albo per il trasporto

ALBO

che vogliono circoscrivere la propria attività a quella prevista dalla sottocategoria 4-bis devono quindi cancellarsi dalle altre categorie.

I requisiti di iscrizione sono i seguenti:

- l'attività da denunciare al Registro delle imprese competente (o al REA) è “*commercio all'ingrosso di rottami metallici*” classificato con il codice 46.77.10. La raccolta e il trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi deve quindi essere funzionale all'attività di commercio dei medesimi rifiuti e non possono essere esercitati per conto di terzi.
- L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di iscrizione previsti dal regolamento dell'Albo

(DM 120/14) all'art. 10, c.2¹, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i). Deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti anche per le altre categorie, tranne che i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria; non sono quindi richieste la nomina di un responsabile tecnico, la disponibilità minima di veicoli e di personale e la dimostrazione della capacità finanziaria.

- L'impresa deve dimostrare la disponibilità piena ed esclusiva (ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto) di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

I rifiuti non pericolosi che possono essere raccolti e trasportati sono esclusivamente i seguenti:

020110	Rifiuti metallici
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non pulverulenti)
120121	Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
120199	Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell'allegato 1, sub allegato 1, DM 5/2/1999)
150104	Imballaggi metallici
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
200140	Metalli
200307	Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

1 “Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:

- a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- b) siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
- c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
 - 1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
 - 2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
- e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoro-

Nuove sottocategorie per il trasporto di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi con modalità semplificate

ALBO

Il quantitativo trasportabile in un anno non può superare le 400 tonnellate.

Per potersi iscrivere nella categoria 4-bis l'impresa deve inviare telematicamente la domanda di iscrizione alla Sezione competente, tramite accesso alla propria area riservata sul sito nazionale:

<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/LoginIndex.aspx>

Con la domanda di iscrizione, l'impresa dovrà dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di iscrizione (come indicato sopra), di svolgere l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici e di avere in disponibilità i veicoli necessari all'attività, specificandone targa e caratteristiche, e allegando copia della carta di circolazione. Inoltre, dovrà elencare i codici EER che intende raccogliere e trasportare.

Siccome si tratta di iscrizione con modalità semplificata, la Sezione regionale o provinciale dovrà deliberare l'iscrizione (o il rigetto) nella 4-bis entro trenta giorni dal deposito della domanda, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti mediante gli accertamenti d'ufficio presso le altre pubbliche amministrazioni competenti (cioè verifica della visura camerale, del casellario giudiziale, del DURC, della comunicazione antimafia)

L'iscrizione è valida 5 anni e l'impresa iscritta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal legale rappresentante secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della delibera n. 2 del 24 aprile 2018, deve essere garantita con

interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

4. è fatto divieto di trasportare rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi che si presentino allo stato fisico polverulento. Il trasporto dei rifiuti ingombranti di cui al codice EER 20.03.07 è limitato ai rifiuti metallici, con esplicita esclusione dei rifiuti metallici provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. è fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
6. i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7. in caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
8. il provvedimento di iscrizione è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legisla-

ratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;

- f) *non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*
- g) *non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;*
- h) *siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;*
- i) *non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo."*

tivo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Il Comitato Nazionale ha quindi individuato con la sottocategoria 4-bis un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti metallici con un perimetro ben definito.

2. Sottocategoria 2-ter

Il DM 1/2/18 ha previsto all'art. 5 c. 1 che l'Albo Nazionale Gestori Ambientali dovesse individuare apposite modalità per consentire la temporanea iscrizione di veicoli concessi in uso (in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose) alle associazioni di volontariato e agli enti religiosi che intendono svolgere (d'intesa con i comuni territorialmente competenti) attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Il decreto ha definito cosa si intende per raccolta e trasporto occasionale: l'attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

Di conseguenza, sulla base del combinato disposto dell'art. 1 c. 124 della L. 4/8/17 e dell'art. 5 c. 1 del DM 1/2/18, il Comitato Nazionale ha disciplinato le modalità semplificate di iscrizione nella sottocategoria 2-ter con la deliberazione n. 4 del 4/6/2018. I requisiti di iscrizione sono i seguenti:

le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono essere in possesso dei requisiti di iscrizione previsti dal regolamento dell'Albo (DM 120/14) all'art. 10, c.2¹, lettere a), c), d), e), f), g) e i). Devono quindi essere in possesso di tutti i requisiti previsti anche per le altre categorie, tranne che l'iscrizione al registro delle imprese o al REA, i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria; non sono quindi richieste la nomina di un responsabile tecnico, la disponibilità minima di veicoli e di personale, la dimostrazione della capacità finanziaria e nemmeno l'iscrizione al registro delle imprese o al REA.

I rifiuti non pericolosi che possono essere raccolti e trasportati sono esclusivamente i seguenti:

150104	Imballaggi metallici
200140	Metalli
200307	Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

La raccolta e il trasporto dei medesimi deve essere occasionale e cioè non possono essere svolti per più di quattro giornate nell'arco dell'anno civile. Inoltre, il quantitativo complessivamente trasportabile per lo stesso periodo non può essere superiore alle 100 tonnellate.

Per potersi iscrivere nella 2-ter le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono inviare telematicamente la domanda di iscrizione alla Sezione competente, tramite accesso alla propria area riservata sul sito nazionale:

<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/LoginIndex.aspx>

Con la domanda di iscrizione, l'impresa dovrà dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di iscrizione (come indicato sopra) e i rifiuti che intende trasportare, oltre che la propria sede.

Siccome si tratta di iscrizione con modalità semplificata, la Sezione regionale o provinciale dovrà deliberare l'iscrizione (o il rigetto) nella 2-ter entro trenta giorni dal deposito della domanda, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti mediante gli accertamenti d'ufficio presso le altre pubbliche amministrazioni competenti (cioè il casellario giudiziale, il DURC, la comunicazione antimafia)

L'iscrizione è valida 5 anni e non prevede l'iscrizione dei veicoli. Essi devono essere temporaneamente iscritti, come previsto dal citato art. 5 c. 1 del DM 1/2/18, con la presentazione della domanda di variazione riguardante la dotazione dei veicoli almeno 10 giorni prima del trasporto organizzato, dando prova dell'intesa con i Comuni territorialmente competenti. Con tale domanda, le associazioni di volontariato e gli enti religiosi attestano sotto la propria responsabilità l'idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti. Tali veicoli devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dei titolari dell'iscrizione nella 2-ter in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose (come dettagliato dalle circolari del Comitato Nazionale del 9/9/2013 n. 995 e del 30/4/2015 n. 345). A tal fine è sicuramente utile allegare alla domanda di variazione la carta di circolazione o la copia del contratto di locazione senza conducente o di comodato d'uso, a seconda dei casi. Al deposito della domanda di variazione, la Sezione rilascia la ricevuta di accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 18 c. 2 del DM 120/14 per l'utilizzo temporaneo dei veicoli nell'ambito dell'iscrizione all'albo nella sottocategoria 2-ter.

A partire dalla data di rilascio della ricevuta di accettazione da parte della Sezione, i veicoli oggetto della variazione sono inseriti nell'iscrizione in 2-ter,

Nuove sottocategorie per il trasporto di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi con modalità semplificate

ALBO

per tutta la durata del trasporto e, al solo fine del conferimento dei rifiuti all'impianto, per il giorno immediatamente successivo.

Se gli stessi veicoli ceduti temporaneamente all'associazione di volontariato o ente religioso sono già iscritti all'Albo, essi vengono contestualmente esclusi dalla disponibilità dell'impresa cedente.

Alla scadenza del periodo di utilizzo dei veicoli, essi vengono cancellati dall'iscrizione in 2-ter (e rientrano automaticamente nella disponibilità dell'impresa cedente qualora iscritta all'Albo).

Anche nel caso della sottocategoria 2-ter, si tratta di attività circoscritta e con un raggio di azione limitato nel tempo e nelle quantità.

Nonostante questo, è necessario che tutti i soggetti la cui attività rientra nelle fattispecie individuate dal Comitato Nazionale con le sottocategorie 4-bis e 2-ter, seppure residuali, si attengano alle nuove norme in vigore, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal d.lgs. 152/2006.

CORSI IN HOUSE

Ambiente Legale organizza corsi sulle più importanti tematiche ambientali direttamente presso la tua azienda o il tuo ente sulla base delle tue specifiche esigenze

I TUOI VANTAGGI

VELOCITÀ DI INFORMAZIONE



sarai sempre aggiornato sulle ultime novità normative nel campo ambientale

ZERO SPOSTAMENTI



gestirai tempi e spazi nel tuo ambiente lavorativo senza lunghi e costosi viaggi

UN DOCENTE SOLO PER TE



il vantaggio di formare tutti i dipendenti che vuoi senza costi aggiuntivi

Nuove sottocategorie per il trasporto di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi con modalità semplificate

Prot. n. 4/ALBO/CN

4 GIUGNO 2018



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 4 del 4 giugno 2018

Individuazione della sottocategoria 2-ter per l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. Criteri e requisiti per l'iscrizione

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo e, in particolare, l'articolo 9, comma 6, il quale affida al Comitato nazionale la facoltà di individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione, normandole in sottocategorie

Visto l'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale prevede che l'Albo nazionale gestori ambientali debba individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 2018, e in particolare l'articolo 5, comma 1, riguardante le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;

Considerato che l'Albo, in applicazione del richiamato articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, è tenuto ad individuare apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso alle associazioni di volontariato e agli enti religiosi in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose,

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del richiamato D.M. 1 febbraio 2018, per raccolta e trasporto occasionale si intende l'attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi cento tonnellate annue complessive.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, sulla base del combinato disposto dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017 e dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, ad individuare le



ALBO

modalità semplificate d'iscrizione delle associazioni di volontariato e degli enti religiosi, nonché le modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli;

DELIBERA**Articolo 1**

(Individuazione della sottocategoria 2-ter ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del DM 120/2014)

E' individuata la sottocategoria 2-ter (iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018).

Articolo 2

(Requisiti e condizioni)

Ai fini dell'iscrizione nella sottocategoria di cui all'articolo 1, le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono attestare il possesso dei requisiti cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014.

Articolo 3

(Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati)

Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che si iscrivono nella sottocategoria 2-ter possono raccogliere e trasportare, per non più di quattro giornate all'interno dell'anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti urbani non pericolosi dei quali risultino proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi:

15 01 04	imballaggi metallici
20 01 40	metalli
20 03 07	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

Articolo 4

(Procedura d'iscrizione)

1. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono iscriversi nella sottocategoria 2-ter presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, redatta secondo il modello di cui all'allegato "A", con la quale attestano:

- a) la sede dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso;
- b) il possesso dei requisiti cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014;
- c) i rifiuti che intende trasportare;
- d) il pagamento del diritto di segreteria.



2. La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso iscritti ai sensi della presente deliberazione e, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera l'iscrizione.
3. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione, la Sezione procede alla cancellazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 120/2014.
4. L'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale pari a euro 50,00 ed è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.M. 120/2014.
5. Alle comunicazioni di cui alla presente delibera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 5

(Modalità di iscrizione temporanea dei veicoli concessi in uso)


1. Ai fini dell'iscrizione temporanea dei veicoli di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, le associazioni di volontariato e gli enti religiosi presentano alla Sezione regionale o provinciale competente, la domanda di variazione dell'iscrizione riguardante la dotazione dei veicoli dei quali attestano sotto la propria responsabilità l'idoneità al trasporto dei rifiuti, secondo il modello di cui all'allegato "B", almeno 10 giorni prima dell'evento organizzato, dando prova dell'intesa con i Comuni territorialmente competenti. I veicoli oggetto di variazione devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose, come specificato nelle circolari del 9 settembre 2013 n. 995 e del 30 aprile 2015 n. 345.
2. La Sezione regionale o provinciale, rilascia ricevuta di accettazione della domanda di variazione e della dichiarazione dell'atto di notorietà di cui al comma 1 utilizzando il modello di cui all'allegato "C".
3. I veicoli oggetto della variazione sono inseriti nell'iscrizione dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso con decorrenza dalla data di accettazione di cui al comma 2 per tutta la durata dell'evento e, al solo fine del conferimento dei rifiuti all'impianto, per il giorno immediatamente successivo. Gli stessi veicoli sono contestualmente esclusi dalla disponibilità dell'impresa cedente qualora iscritta all'Albo.
4. Alla scadenza del periodo definito al comma 3, il veicolo viene cancellato dall'iscrizione dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso e rientra automaticamente nella disponibilità dell'impresa cedente qualora iscritta all'Albo.

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare




3

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori



ALBO

ALLEGATO "A"

Modello comunicazione iscrizione/rinnovo per la sottocategoria 2-ter

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Marca da bollo
Valore corrente

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.....
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI

**COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISCRIZIONE/RINNOVO DELL'ISCRIZIONE
ALL'ALBO NELLA SOTTOCATEGORIA 2-ter DI CUI ALL'ARTICOLO 4, DELLA
DELIBERA N. 4 DEL 4 GIUGNO 2018.**

Il sottoscritto:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

in qualità di rappresentante dell'associazione/ente religioso.....

Codice fiscale/Partita IVA

con sede legale in:

Comune..... via/p.zza

n°.....CAP.....Prov. (.....)

Telefono..... Fax.....

Email.....PEC.....

Posizione INPS..... Posizione INAIL.....

Ai fini dell'iscrizione/rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella sottocategoria 2-ter per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana svolta dalle associazioni di volontariato ed enti religiosi

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso.



Dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014;
- b) che l'associazione di volontariato/ente religioso intende trasportare i seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice rifiuto (EER)	Descrizione

- c) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

Data.....

Titolare/Legale Rappresentante

.....

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento _____ n. _____
 rilasciato il ____/____/____ da _____ scadenza _____

La presente comunicazione di iscrizione/rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- modello di comunicazione in marca da bollo.
- attestato del versamento dei diritti di segreteria pari a € 10,00.
- attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a € 50,00.
 (In caso di prima iscrizione si applica l'articolo 24, comma 4, del DM 3 giugno 2014, n. 120)
- fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante.



ALLEGATO "B"

SEZIONE REGIONALE

**DOMANDA DI VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER L'INSERIMENTO TEMPORANEO
DEI VEICOLI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DEL D.M 1 FEBBRAIO 2018****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Associazione/Ente religioso:
.....

Codice fiscale/P.I.

RICHIEDE

ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, l'inserimento del/i seguente/i veicolo/i
(di cui allegato foglio riepilogativo) ai sensi della delibera n. 4 del 4 giugno 2018.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
il/i veicolo/i di seguito riportati (riportati nell'allegato foglio riepilogativo) sono nella piena ed esclusiva
disponibilità della stessa in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose, come
specificato nelle circolari del 9 settembre 2013 n. 995 e del 30 aprile 2015 n. 345.**ELENCO DEI VEICOLI DA INTEGRARE NELL'ISCRIZIONE**

Classificazione _____

Numero di targa: _____ Numero di telaio: _____

in disponibilità temporanea mediante
nel periodo dal/...../..... al/...../.....
dall'impresa cedente (denominazione impresa cedente)
iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali con numero ¹
Durata dell'evento dal/...../..... al/...../.....

Classificazione _____

Numero di targa: _____ Numero di telaio: _____

in disponibilità temporanea mediante

¹ Qualora l'impresa cedente risulti iscritta all'Albo

ALBO

nel periodo dal/...../..... al/...../.....
dall'impresa cedente(denominazione impresa cedente)
iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali con numero
Durata dell'evento dal/...../..... al/...../.....

ALLEGA

Documentazione comprovante l'intesa con i Comuni territorialmente competenti.

Data.....

Titolare/Legale rappresentante

.....

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento _____ n. _____
rilasciato il ____/____/____ da _____
Scadenza _____



ALBO

ALLEGATO "C"

MODELLO DI ACCETTAZIONE

**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

D.Lgs 152/06

**ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI
NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3
GIUGNO 2014, N. 120 PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI VEICOLI AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE N. 4 DEL 4
GIUGNO 2018**

Prot. N° del

**VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATA
IN DATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N.
120, RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER L'UTILIZZO
TEMPORANEO DEI VEICOLI NELL'AMBITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO
NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI N. 4 DEL 4 GIUGNO 2018**

associazione/ente religioso

Codice Fiscale/P.I.:

Si attesta che l'impresa ha presentato domanda di variazione dell'iscrizione per l'incremento dei seguenti veicoli ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione del Comitato nazionale n. 4 del 4 giugno 2018

Classificazione:	N. Targa:	N. Telaio:
dal (data inizio evento) al (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza dell'evento)		

codici dei rifiuti di cui all'elenco europeo dei rifiuti trasportabili dal veicolo sopra indicato

Classificazione:	N. Targa:	N. Telaio:
dal (data inizio evento) al (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza dell'evento)		

codici dei rifiuti di cui all'elenco europeo dei rifiuti trasportabili dal veicolo sopra indicato

Classificazione:	N. Targa:	N. Telaio:
dal (data inizio evento) al (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza dell'evento)		

codici dei rifiuti di cui all'elenco europeo dei rifiuti trasportabili dal veicolo sopra indicato

Il presente documento è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.

Il Segretario



Prot. n. 03/ALBO/CN

4 GIUGNO 2018



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 3 del 4 giugno 2018.

Modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione nella categoria 4-bis.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto l'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 123, della medesima legge, l'Albo nazionale gestori ambientali debba individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 32 dell'8 febbraio 2018, di attuazione dell'articolo 1, comma 123, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Vista la propria delibera del 24 aprile 2018, n. 2 con la quale è stata individuata la categoria 4-bis e i relativi criteri e requisiti per l'iscrizione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dei modelli di provvedimento relativi all'iscrizione e al diniego d'iscrizione nella categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi);

DELIBERA

Articolo 1

(Modelli di provvedimento)

Il modello di provvedimento di iscrizione nella categoria 4-bis è approvato secondo il modello contenuto nell'allegato "A".

Il modello di provvedimento di diniego dell'iscrizione nella categoria 4-bis è approvato secondo il modello contenuto nell'allegato "B".

II SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare



II PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

ALBO

ALLEGATO "A"

Schema di provvedimento di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 2 del 24 aprile 2018

Il Presidente della Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto l'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 123, della medesima legge, l'Albo nazionale gestori ambientali debba individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

Vista la delibera del Comitato nazionale n. 2 del 24 aprile 2018, recante l'individuazione della sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n.124) i criteri e i requisiti per l'iscrizione e in particolare l'articolo 4, comma 2;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione presentata in data registrata al numero di protocollo

Vista la deliberazione della Sezione regionale del in data con la quale è stata accolta la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo nella sottocategoria 4-bis dell'impresa

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)

L'impresa

Denominazione:

Con Sede a:

Indirizzo:

CAP:

C. F./Partita IVA :

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella sottocategoria 4-bis

Inizio validità:

Fine validità:

Attività svolta/e dall'impresa: (commercio all'ingrosso di rottami metallici classe ATECO 46.31.10)



Delibera n. 3 del 4 giugno 2018

ALBO

3. L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal legale rappresentante secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della delibera n. 2 del 24 aprile 2018 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4. E' fatto divieto di trasportare rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi che si presentino allo stato fisico polverulento. Il trasporto dei rifiuti ingombranti in cui al codice EER 20.03.07 è limitato ai rifiuti metallici, con esplicita esclusione dei rifiuti metallici provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
8. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 3*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00154 Roma, o, in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, data

Il Segretario



Il Presidente

ALLEGATO "B"**Schema di provvedimento di diniego dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 2 del 24 aprile 2018**

Il Presidente della Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto l'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 123, della medesima legge, l'Albo nazionale gestori ambientali debba individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

Vista la delibera del Comitato nazionale n. 2 del 24 aprile 2018, recante l'individuazione della categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n.124) i criteri e i requisiti per l'iscrizione e in particolare l'articolo 4, comma 3;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione presentata in data registrata al numero di protocollo

Vista la deliberazione della Sezione regionale del in data.....con la quale è stata rigettata la suddetta comunicazione in quanto.....

DISPONE
Articolo 1

1. La comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo presentata dall'impresa.....è rigettata per i motivi indicati nelle premesse.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, data

Il Segretario

Il Presidente



Prot. n. 02/ALBO/CN

24 APRILE 2018



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione del 24 aprile 2018.

Individuazione della sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124). Criteri e requisiti per l'iscrizione.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto l'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 123, della medesima legge, l'Albo nazionale gestori ambientali debba individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 32 dell'8 febbraio 2018, di attuazione dell'articolo 1, comma 123, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in applicazione del richiamato articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, ad individuare le modalità semplificate d'iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo e, in particolare, l'articolo 9, comma 6, il quale affida al Comitato nazionale la possibilità di individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione, normandole in sottocategorie;

DELIBERA

Articolo 1

(Individuazione della sottocategoria 4-bis ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del DM 120/2014)

E' individuata la sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4

1



agosto 2017, n. 124). L'iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti.

Articolo 2

(Requisiti e condizioni)

Le imprese che intendono iscriversi nella sottocategoria 4-bis debbono:

- essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);
- essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014;
- dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Articolo 3

(Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati e relativi quantitativi)

Le imprese che si iscrivono nella sottocategoria 4-bis possono raccogliere e trasportare, fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

02 01 10	rifiuti metallici
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non polverulenti)
12 01 21	corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell'allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio 1998)
15 01 04	imballaggi metallici
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
20 01 40	metalli
20 03 07	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

2



ALBO

Articolo 4
(Procedura d'iscrizione)

1. Le imprese che intendono iscriversi nella sottocategoria 4-*bis* presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello di cui all' allegato "A", con la quale attestano:
 - a) la sede dell'impresa;
 - b) le tipologie di rifiuti che intendono raccogliere e trasportare;
 - c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose
 - d) il pagamento del diritto di segreteria
2. La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte delle imprese iscritte ai sensi della presente deliberazione e, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera l'iscrizione.
3. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 120/2014.
4. L'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione pari a euro 50,00 ed è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.M. 120/2014.
5. Alle comunicazioni di cui alla delibera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Articolo 5
(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 15 giugno 2018.

II SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare




II PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori



ALLEGATO "A"

Modello comunicazione iscrizione/rinnovo per la sottocategoria 4-bis

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Marca da bollo Valore corrente

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
 SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.....
 PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
 DI

**COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISCRIZIONE/RINNOVO DELL'ISCRIZIONE
 ALL'ALBO NELLA SOTTOCATEGORIA 4-bis DI CUI ALL'ARTICOLO 4, DELLA
 DELIBERA N. 2 DEL 24 APRILE 2018**

Il sottoscritto:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa.....

Codice fiscale/Partita IVA

con sede legale in:

Comune..... via/p.zza

n°.....CAP.....Prov. (.....)

Telefono..... Fax.....

Email.....PEC.....

Posizione INPS..... Posizione INAIL.....

Comunica ai fini dell'iscrizione/rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella sottocategoria 4-bis per effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi in quantità non eccedenti le 400 tonnellate annue, impiegando non più di due veicoli la cui portata utile non supera complessivamente 3,5 tonnellate.

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso.



4



- d) che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di trasporto, e rispettano le prescrizioni di cui all'articolo.....del modello di provvedimento contenuto nell'allegato alla deliberazione del Comitato Nazionale

e) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

Data.....

Titolare/Legale Rappresentante

.....

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento _____ n. _____ rilasciato il ____/____/____ da _____ scadenza _____
--

La presente comunicazione di iscrizione/rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- modello di comunicazione in marca da bollo.
- attestato del versamento dei diritti di segreteria pari a € 10,00.
- attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a € 50,00.
(In caso di prima iscrizione si applica l'articolo 24, comma 4, del DM 3 giugno 2014, n. 120)
- fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante.




ALBO



*Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

Roma, 30 aprile 2015

Prot. n. 345/ALBO/PRES.

ALLE SEZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo. Integrazione circolare prot. n. 995 del 9 settembre 2013

Con circolare prot. n. 5681 del 16 marzo 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per il trasporto su strada e per l'intermodalità, ha fornito chiarimenti in materia di disponibilità temporanea mediante comodato o locazione senza conducente di veicoli adibiti al trasporto di cose.

Fatte salve le disposizioni di cui alla suddetta circolare, il Comitato nazionale ha ritenuto di integrare come segue i contenuti della propria circolare prot. n. 995 del 9 settembre 2013, relativa ai titoli di disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

1. La citata circolare del MIT ha chiarito che nell'ambito dell'esercizio dell'attività dell'autotrasporto di cose per conto di terzi non è ammessa la disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione o di subcomodato.

Si ritiene che lo stesso principio debba essere applicato anche al caso di disponibilità di veicoli per il trasporto in conto proprio presi in locazione ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del Codice della strada.

Non si ritiene, invece, che possa essere ricompresa nella disciplina della locazione senza conducente, la locazione finanziaria (leasing). Pertanto, l'impresa che dispone del veicolo mediante tale titolo può, alle condizioni previste, locare senza conducente il veicolo stesso salvo diversa indicazione del contratto di locazione finanziaria.

2. L'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'art. 67 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, prevede la possibilità di effettuare trasporti

1

in conto proprio anche con veicoli “noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi...”

Si specifica, al riguardo, che in tal caso, il locatore deve essere impresa che esercita l'attività di locazione di veicoli ai sensi dell'art.84, comma 4 del codice della strada (imprese cd. “di noleggio”), e i veicoli devono essere immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione ai sensi dell'articolo 82, commi 4 e 5, lettera a), dello stesso Codice della strada.

3. Relativamente al trasporto per conto di terzi si precisa che, ai sensi dell'art. 84 del Codice della strada, i veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 t. possono essere ceduti in locazione sia da imprese che esercitano l'attività di locazione di veicoli ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Codice della strada, sia da imprese di autotrasporto regolarmente autorizzate (iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi e, ove previsto, al REN), mentre i veicoli di massa complessiva superiore a 6 t. possono essere ceduti in locazione esclusivamente da queste ultime. In ogni caso, secondo quanto già riportato nella circolare n. 995 del 9 settembre 2013, l'impresa locataria del veicolo deve essere titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi.

4. E' consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t. Ai fini dell'iscrizione all'Albo le imprese allegano alla domanda copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

ALBO



*Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

Roma, 09 settembre 2013

Prot. n. 995/ALBO/PRES

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Con riferimento ai quesiti formulati dalle Sezioni regionali in ordine ai titoli di disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo, anche alla luce delle nuove norme in materia di accesso alla professione di autotrasportatore e di immatricolazione dei veicoli, il Comitato nazionale ha ritenuto di diramare i seguenti chiarimenti operativi, con particolare riguardo alle procedure relative alle modalità per dimostrare la disponibilità dei veicoli mediante locazione senza conducente e mediante comodato senza conducente.

1. I titoli di disponibilità ammessi

Come è noto, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera d), del D.M. 406/98, ai fini dell'iscrizione all'Albo per il trasporto dei rifiuti è richiesta la documentazione attestante la disponibilità dei veicoli ai sensi della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e del D.Lgs 3 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

In base alla suddette disposizioni legislative sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto per conto di terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli: **proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing.**

Inoltre, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del Codice della Strada, è consentita, per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, la disponibilità mediante **locazione senza conducente** purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all'art.16 del Regolamento (CE) 1071/2011) e, quindi, titolari di autorizzazione.

Come disposto dagli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro delle politiche comunitarie 16 febbraio 1994, n. 213, la locazione senza conducente, come previsto anche dall'art. 84, comma 2, del Codice della Strada, può avere ad oggetto il veicolo immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro comunitario di stabilimento dell'impresa che lo fornisce. In tal caso, restano salve, come specificato con circolare del Comitato nazionale n. 820 del 16 giugno 2008, le condizioni e i limiti relativi all'utilizzazione da parte dell'impresa dei veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite in altri stati comunitari.

Per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e per i veicoli ad uso speciale è ammessa la disponibilità mediante locazione senza conducente qualora il locatore sia esercente dell'apposita attività (con idonea iscrizione al Registro delle Imprese) e i veicoli siano immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione, ferma restando la necessaria regolare iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e al REN del locatario qualora lo stesso eserciti l'attività di trasportatore per conto di terzi.

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma - Tel. +39 06 57225239 Fax +39 06 57225293 - www.albonazionalegestoriambientali.it

Ai sensi dell'art. 67 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, di modifica dell'articolo 31 della legge 298/74, è altresì ammessa la locazione senza conducente dei veicoli ad uso proprio di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t.

Con l'entrata in vigore dal regolamento (CE) n. 1071/2009, e delle prime disposizioni di applicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011, n.291), risulta ammesso, quale titolo di disponibilità dei veicoli, il **comodato senza conducente**. Si è confermato, in tal modo, quanto già previsto in ordine alla disponibilità dei veicoli dall'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e dall'art. 247-bis del Regolamento di esecuzione.

Fermo restando il necessario possesso da parte del locatario del titolo per l'esercizio dell'attività, è ammissibile il comodato senza conducente anche dei veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009. Non è consentito, invece, il comodato riguardante i veicoli adibiti ad uso proprio.

2. Iscrizione dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante locazione senza conducente.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese interessate presentano alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia del contratto di locazione corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Il contratto di locazione deve contenere:

- a) la denominazione dell'impresa locatrice e dell'impresa locataria, nonché i dati identificativi del veicolo locato;
- b) nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 84 del Codice della Strada, che l'impresa locatrice è iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e al REN, con indicazione degli estremi di iscrizione, ovvero, qualora non si tratti di impresa nazionale, che essa è stabilita in un altro Stato membro della CE;
- c) l'indicazione della durata del contratto e l'indicazione che il veicolo locato deve essere messo a disposizione esclusivamente dell'impresa locataria per la durata del contratto stesso;
- d) la previsione della messa a disposizione senza conducente del solo veicolo (il contratto non deve essere abbinato ad un contratto di servizio concluso con l'impresa locataria e riguardante il personale di guida);
- e) la previsione che il veicolo locato sia guidato da personale alle dipendenze dell'impresa che lo utilizza.

Si fa presente che la normativa in materia di autotrasporto di cose non prevede espressamente la registrazione del contratto di locazione.

3. Iscrizione dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante comodato senza conducente

Con circolare 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI, di applicazione del Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che, ai fini dell'immissione in circolazione, la disponibilità di un veicolo a titolo di comodato senza conducente è dimostrata dall'impresa autorizzata con la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato.

Ai fini della circolazione, l'UMC, nelle more dell'attuazione dell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra, opportunamente vistata, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non contenga altre figure giuridiche.

Per quanto sopra, nelle more dell'attuazione dell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le imprese che intendono utilizzare, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali, i veicoli ad uso di terzi assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009 in disponibilità mediante comodato senza conducente, presentano alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista

ALBO

documentazione, copia della dichiarazione di cui alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI vistata dal competente UMC e corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.

Per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009, invece, le imprese presentano copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
Eugenio Onori